REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI PARMA

Sent. 1099/17
R.G.1847/2017
-N° ... 1.24.0.//7 cron.

Ha pronunciato la seguente	
SENTENZA	Giudice di pace
nella causa di opposizione a sanzione amministrativa decisa	Dr. GAIBA
con dispositivo letto all'udienza del 14.09.2017,	
promossa da:	Oggetto
P.I from sede in V	Ricorso ex art.
alla in persona del legale rapp.te p.t -	22 L. 689/81
. i rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.	
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio e la persona	
dell'Avv. / Jo alla via 1 Parma	
in forza di procura in calce al ricorso	
OPPONENTE	
CONTRO	
in persona	
OPPOSTO	200
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	>
Con ricorso depositato in data 17.03.2017,la	
sopra rappresentata e difesa proponeva opposizione avverso il ver-	
bale di accertamento di violazione n del	
per violazione di cui all'art.7	

commi 9 e 14 c.d.s in quanto il conducente del veicolo Autoveicolo

...... targato circolava sulla corsia riservata ai mezzi

S t

di trasporto pubblico il giorno alle ore ^^ / nel comune di Parma in strada

senza rispettare il divieto di transito imposto dalla segnaletica ai veicoli non autorizzati. La violazione non è stata immediatamente contestata causa; ai sensi dell'art. 201comma 1bis lett.g) del C.d.S. (che consente la contestazione differita per la rilevazione degli accessi di veicoli nelle corsie riservate al trasporto pubblico eseguita tramite i dispositivi previsti dall'art. 17,comma 133 bis della legge 15/5/1997 n.127)

Chiedeva parte ricorrente dichiarare nullo, annullare o altrimenti invalidare o revocare il verbale in parola e disporre ogni opportuno provvedimento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.

Il enell'atto costitutivo e memoria difensiva del 05 luglio 2017 chiedeva dichiarare l'infondatezza nel merito della presente opposizione. Spese compensate.

All'udienza del 14.09.2017 il G.d.P. pronunciava sentenza dandone lettura del dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.

Tra i motivi di ricorso vi è la tardiva notificazione del verbale contenente gli estremi della presunta violazione.

Dall'istruttoria emerge come l'accertamento sanzionatorio per cui è causa risalga al 21.10. 2016

La ricorrente lamenta come la notifica sia avvenuta in data 6.03.



2017 e anche considerando quale data di notifica la data di spedizione del plico postale, che dall'avviso di ricevimento risulta essere il 27.02.2017, emerge la tardività della notifica in quanto effettuata oltre il termine di giorni novanta indicato dalla legge.

L'affermazione dell'Amministrazione secondo la quale i mezzi di cui trattasi immatricolati per il noleggio senza conducente non riportano nei pubblici registri i dati del locatario per cui l'unico soggetto raggiungibile è la società locatrice la quale si libera dalla responsabilità solidale indicando il locatario del mezzo, non appare sostenibile alla luce dell'istruttoria svolta

Va infatti considerato come la difesa della ricorrente abbia depositato interrogazione dell'Archivio Nazionale Veicoli ottenuta dall'Ufficio Provinciale M.C.T.C. di Benevento del Ministero dei Trasporti e della Navigazione attestante che dal 23 giugno 2016 l'Amministrazione era in grado di apprendere a chi fosse intestato temporaneamente il veicolo. Dalla interrogazione risulta chiaramente l'intestazione temporanea del veicolo

dal 23.06.2016 al 20.06.2021

Ritiene pertanto il giudicante che sia corretto quanto sostenuto da parte ricorrente che nel caso di specie la Pubblica Amministrazione era fin da subito nella possibilità di individuare l'intestatario e, di conseguenza, avrebbe potuto notificare direttamente alla ricorrente risultando dai pubblici registri e in particolare dall'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati.



To be de la company de la comp

Da quanto sopra emerso, sia che si consideri la notifica perfezionata in data 06.03.2017 ovvero in data 27.02. 2017, tenuto conto della data di spedizione del plico postale, appare evidente che la notifica dell'atto risulta effettuata oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento prescritto dall'art.201 c.d.s.

Nel caso in esame trova pertanto applicazione il co 5 art. 201 c.d.s che prevede l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta nei confronti del soggetto a cui la notificazione non è stata effettuata nel termine prescritto

Alla luce di quanto sopra, mancando i presupposti per considerare tempestiva la notifica del verbale, il ricorso va accolto, il verbale annullato e le obbligazioni che da esso scaturiscono devono ritenersi estinte.

Dall' accoglimento del ricorso per il motivo di cui sopra, che assorbe gli ulteriori motivi di ricorso, questo giudicante ritiene che possa determinarsi in base al principio della soccombenza l'addebito delle spese della ricorrente a carico che liquida in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione, così decide:

accoglie il ricorso e pertanto annulla il verbale n.

del Condanna i in persona in persona in persona in persona del presente

2

giudizio che liquida in complessivi Euro 100,00 comprensivi delle spese documentate pari ad Euro 72,76 oltre accessori di legge Parma 14.09.2017

IL CANCELLIERE

Rita Cristofori

Il Giudice di Pace

Avv. Stefano Gaiba

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DIFARMA

13 OTT 2017

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE Rita Cristofori